

Udine, Sala Paolino D'Aquileia
Mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 9.00 alle 13.00

D.LGS. 139/2015 – NOVITA' SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 E RIFLESSI FISCALI

*a cura di **Luca Lunelli**
dottore commercialista e tributarista in Udine*

0. SOMMARIO

1. Il sospirato COORDINAMENTO della NORMATIVA CIVILISTICA con quella FISCALE

<u>1.1. Premessa</u>	pag. 2
<u>1.2. L'inserimento della nuova normativa nell'ambito del T.U.II.RR. (e il necessario coordinamento)</u>	pag. 4
1.2.1 Soggetti interessati	pag. 4
1.2.2 Ambito di applicazione	pag. 4
<u>1.3. La disciplina transitoria e la mini proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati</u>	pag. 11

2. ANALISI degli IMPATTI IN CAMPO FISCALE in relazione ai

<u>2.1. Componenti di reddito di natura straordinaria: la loro nuova collocazione</u>	pag. 14
<u>2.2 Costi di sviluppo, di ricerca e di pubblicità</u>	pag. 19
a. Costi di sviluppo e di ricerca	pag. 21
b. Costi di pubblicità	pag. 23
<u>2.3 Azioni proprie</u>	pag. 24
<u>2.4 Riflessi sulla disciplina ACE</u>	pag. 26

1. Il sospirato COORDINAMENTO della NORMATIVA CIVILISTICA con quella FISCALE

1.1. Premessa

Rif. Normativi: art. 83, T.U.II.RR.

Il **D.Lgs. 139/2015**, recependo la Direttiva 34/2013/UE, ha significativamente modificato la disciplina prevista dal Codice Civile in tema di redazione del bilancio, con effetto sui *“bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016”*; ed ha contestualmente statuito che *“dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* (cfr., art. 11).

La prevista invarianza di gettito delle nuove disposizioni, e, dunque, la loro *“auspicata”* neutralità ai fini tributari, poneva significativi problemi di coordinamento con alcuni dei principi cardine in materia di determinazione del reddito imponibile d’impresa e, in particolare, con:

- il c.d. **principio di derivazione** sancito dall’art. **83** del **T.U.II.RR.** (nel testo *ante* modifica), secondo il quale il reddito imponibile è determinato apportando al risultato di esercizio derivante dal bilancio, *“le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalla presente sezione”*. In sostanza, il risultato di bilancio costituisce la base su cui operare le variazioni in aumento o in diminuzione stabilite dalle disposizioni fiscali per determinare il reddito imponibile;
- i **criteri di certezza ed oggettiva determinabilità, nonché di rilevazione giuridico-formale dei fenomeni** **ex art. 109, co. 1 e 2** del **T.U.II.RR.**, i quali costituiscono il fondamento applicativo dei criteri di imputazione temporale ai fini delle imposte sui redditi;
- il **principio della previa imputazione a Conto economico** di cui all’art. **109, co. 4** del **T.U.II.RR.** (nel testo *ante* modifica), secondo il quale la deduzione dal reddito delle spese e degli altri componenti negativi è subordinata¹ alla previa imputazione a Conto economico dell’esercizio di competenza.

A quel punto era indispensabile un **intervento legislativo** che introducesse una **disciplina di coordinamento tra le “nuove” regole civilistiche recate dal D.Lgs. 139/2015 e quelle fiscali in materia di reddito di impresa ed IRAP**.

Dopo una prima fase (confusa ma non felice) in cui la disciplina di coordinamento era stata eliminata (all’ultimo momento) in sede di conversione al D.L. 193/2016 (c.d. Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017) e se ne era ipotizzata l’introduzione nell’ambito di un fantomatico *“decreto omnibus”*, il Legislatore ha superato l’*impasse*² inserendo – nel c.d. **Decreto**

¹ Salvo che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, per i quali *“si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio netto”*.

² L’Agenzia delle Entrate – in occasione di Telefisco 2017 – aveva precisato che, in mancanza di una espressa modifica normativa, i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni novellate dal D.Lgs. 139/2015,

Milleproroghe e cioè nel **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** (conv., con modif., dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**) – **l'art. 13-bis**, il quale ha previsto:

- a.** da un lato, una **disciplina “a regime”**, mediante la modifica di alcuni articoli del T.U.II.RR. e del D.Lgs. 446/1997 (IRAP), in modo da rendere le regole di determinazione del reddito imponibile d'impresa coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile;
- b.** dall'altro, una **disciplina transitoria** volta a regolare la tassazione ai fini IRES ed IRAP degli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già in essere e che si protraggono anche per i periodi d'imposta successivi.

In particolare, ai fini IRES, viene introdotto, in termini generalizzati (e non soltanto più per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, i c.d. *IAS-Adopter*):

- il **principio di derivazione rafforzata** (art. 83, co. 1, T.U.II.RR.), in base al quale l'imponibile fiscale “deriva” dal bilancio di esercizio redatto ai fini civilistici;
- il **principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica** (art. 83, co. 1-bis, T.U.II.RR.), in base al quale – anche ai fini fiscali – i fatti aziendali sono interpretati dal punto di vista sostanziale e non più da un punto di vista giuridico-formale;

e, dunque, vengono conseguentemente modificate le disposizioni relative ai principi generali come, ad esempio, l'art. 109, co. 4 del T.U.II.RR.; nonché quelle “specifiche” - tra cui l'art. 108, del T.U.II.RR.³ - sulle quali impattano le modifiche apportate in materia di redazione del bilancio.

Inoltre, l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. 139/2015 ha delegato all'Organismo Italiano di Contabilità (d'ora in poi, anche OIC) il compito di aggiornare i principi contabili nazionali al nuovo quadro normativo, considerato che gli stessi “*risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni dei principi in esse contenuti*”⁴: a tale riguardo, l'OIC, in data 22 dicembre 2016, ha pubblicato i primi 20 principi contabili nazionali “aggiornati”.

Pertanto, le società tenute alla adozione delle nuove norme e dei nuovi principi contabili, in sede di predisposizione del bilancio 2016, dovranno contabilizzare le operazioni secondo le nuove regole ed applicare le disposizioni fiscali modificate (ed adeguate) alle novità.

avrebbero dovuto gestire un doppio binario civilistico-fiscale, anche in relazione agli effetti che attengono alla competenza temporale... quindi si era davvero in una situazione “critica” (soprattutto per i contribuenti).

³ Come pure degli artt. 96, 110 e 112, del T.U.II.RR..

⁴ Cfr., Relazione Illustrativa al D.Lgs. 139/2015.

1.2. L'inserimento della nuova normativa nell'ambito del T.U.II.RR. (e il necessario coordinamento)

Rif. Normativi: artt. 83 e 109, co. 4, T.U.II.RR.;

art. 13-*bis*, co. 2, lett. a) e lett. d), 5, 8, 10, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

1.2.1. Soggetti interessati

Le novità legislative in materia di redazione del bilancio che impattano sulla normativa fiscale si applicano *“ai **soggetti**, diversi della micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, **che redigono il bilancio** in conformità con le disposizioni del **codice civile**”*.

Ne restano, quindi, escluse le **micro-imprese**, cioè quei soggetti che, ex art. 2435-*bis*, Cod. Civ., non superano – per due esercizi consecutivi – due dei seguenti limiti:

Volume di ricavi	≤	350.000
Totale attivo	≤	175.000
N. dipendenti	≤	5

Mentre, le società che possono redigere il **bilancio in forma abbreviata**, cioè quelle che ex art. 2435-*bis*, Cod. Civ., non superano - per due esercizi consecutivi - due dei seguenti limiti:

Volume di ricavi	≤	8.800.000
Totale attivo	≤	4.400.000
N. dipendenti	≤	50

beneficiano di alcune semplificazioni operative.

Quanto alle società di persone, la novella sembra trovare applicazione solo in caso di società interamente partecipate da società di capitali (cfr., art. 111-*duodecies*, disp. att. Cod. Civ.), restandone escluse le altre.

1.2.2. Ambito di applicazione

L'art. 83, co. 1, del T.U.II.RR., come novellato dall'art. 13-*bis*, del D.L. 244/2016, prevede, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, l'applicazione dei *“criteri⁵ di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*, anche **in deroga** *“alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione⁶”*, e fatte salve le disposizioni che si riferiscono alle valutazioni o che pongono limiti alla deducibilità.

Il **comma 1-*bis***, del medesimo articolo, **rinvia** ai regolamenti di attuazione e di coordinamento delle disposizioni **già previsti per i soggetti IAS Adopter**, vale a dire

⁵ Già adottati dai soggetti *IAS-Adopter*.

⁶ Vale a dire la Sezione I, artt. 84-116, del T.U.II.RR.

- al **D.M. 1° aprile 2009, n. 48** (c.d. Regolamento IAS); ed
- al **D.M. 8 giugno 2011** (disposizioni di coordinamento IAS e regole base imponibile IRES ed IRAP);

con la previsione che il **MEF** procederà ad una **revisione** dei succitati decreti in modo da garantire un loro adeguato coordinamento alle nuove regole civilistiche previste per i soggetti *OIC-Adopter*.

Art. 83	
Versione previgente	Versione In vigore dal 1° marzo 2017
Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.	Determinazione del reddito complessivo 1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità con le disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. 1-bis Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità con le disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

La norma, in esame,

- introduce il **principio di derivazione rafforzata**, in base al quale la determinazione della base imponibile fiscale va effettuata tenendo conto dei principi di redazione del bilancio – a partire da quelli di rilevanza e sostanza economica – e degli schemi di bilancio previsti dalle nuove regole civilistiche, così come interpretate dai principi contabili emanati dall'OIC a

dicembre scorso. In proposito, la C.A.E. 28.2.2011, n. 7⁷ chiarisce che *“il fenomeno della **qualificazione** attiene essenzialmente alla esatta individuazione dell’operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico”*. Fattispecie in cui la **qualificazione** dei principi contabili adottati produce una diretta conseguenza ai fini fiscali, sono, ad esempio,

- l’acquisto e la rivendita di azioni proprie, le quali – secondo le nuove regole – sono assimilate, nella sostanza, ad una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre, per converso, l’eventuale successiva rivendita è assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Il riconoscimento fiscale di tale qualificazione contabile comporta, quindi, che l’operazione non abbia effetto sul Conto economico, ma solo sul patrimonio netto ed essendo assimilata all’estinzione ed emissione di azioni, l’acquisizione e la cessione di azioni proprie non dà luogo, per il soggetto emittente, a fenomeni reddituali fiscalmente rilevanti;
- i crediti e debiti valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, per cui rileva, ad esempio, la qualificazione “finanziaria” delle componenti relative alle prestazioni accessorie: i costi accessori ad un finanziamento non sono più iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati lungo la durata dello stesso, ma concorrono a comporre la valutazione del debito e sono ammortizzati lungo la durata del finanziamento integrando e rettificando gli interessi imputati a Conto economico;
- le immobilizzazioni materiali, con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per cui il debito e il cespite sono iscritti in bilancio ad un valore attualizzato (e non più al costo storico): sul punto l’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’iscrizione in bilancio del corrispettivo (contrattuale) attualizzato, nonché l’imputazione dei relativi interessi *pro rata temporis*, rileva anche fiscalmente indipendentemente dalla natura giuridico formale dell’operazione stessa.⁸

La **classificazione** costituisce la **fase successiva alla qualificazione**, dato che, dopo aver individuato l’operazione aziendale e i suoi profili patrimoniali o reddituali, *“occorre definire gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali)”* (cfr., C.A.E. 7/2011).

I due fenomeni sono strettamente collegati, dal momento che – se una operazione viene qualificata diversamente rispetto alla “previgente” rappresentazione (basata sull’aspetto

⁷ Si tratta della Circolare operativa “base” con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS, ma che può adattarsi anche alle attuali novità, dato che il novellato art. 83 rinvia al medesimo quadro normativo.

⁸ Cfr., C.A.E. 7/0211 (§ 3.2.1).

giuridico-formale e non su quello sostanziale) – la stessa subisce anche una diversa classificazione.

Il fenomeno delle imputazioni temporali, infine, *“ottiene alla corretta individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile”* ;

- richiama il postulato della **prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica**, introdotto dall’art. 2423-bis, n. 1-bis, c.c., secondo cui *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”*. Il postulato *“rimuove, in via generale, la rappresentazione dei fatti aziendali secondo la natura giuridico-formale degli stessi (cui, invece, faceva esclusivo riferimento la previgente disciplina fiscale) e cede il passo ad una rappresentazione che – privilegiando l’ottica del lettore-investitore del bilancio – evidenzia i sostanziali effetti di ciascuna operazione alla luce dell’effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici”* (cfr., C.A.E. 7/2011).

Al riguardo, il D.M. 48/2009⁹ aveva (già) chiarito che, ai fini del “nuovo” art. 83 del T.U.II.RR., *“assumono rilevanza... gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma”*, precisando, altresì, che devono, conseguentemente, ritenersi non applicabili *“le disposizioni dell’art. 109, co. 1 e 2 del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all’anzidetto criterio”*¹⁰.

In questo senso, **le regole civilistico-contabili di imputazione temporale si “sostituiscono” alla disciplina dell’art. 109, co. 1 e 2 del T.U.II.RR.**, laddove detta disciplina individui la competenza temporale in funzione della qualificazione formale dei fatti di gestione aziendale, invece di tenere conto della sostanza delle operazioni medesime; con la conseguenza che, ai fini della competenza, anche i requisiti della *“esistenza certa”* e della *“determinabilità in modo obiettivo”* perdono di rilievo.

Ne deriva, da un lato, che i principi contabili emanati dagli OIC assumono una rilevanza che può anche superare le regole stabilite dal T.U.II.RR., dato che viene rafforzata la diretta dipendenza dell’imponibile fiscale dalle qualificazioni, classificazione e imputazioni temporali stabilite dai principi contabili, purché correttamente applicati; dall’altro, che viene attribuita prevalenza – salvo le dovute eccezioni, come i fenomeni valutativi e le fattispecie specifiche – al comportamento adottato dall’impresa.

⁹ Si tratta del citato regolamento di attuazione e coordinamento delle norme emanate per i soggetti IAS (cfr., L. 244/2007), cui si può fare riferimento *“in quanto compatibile”*, anche per i soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile ed ai principi contabili OIC (c.d. soggetti *OIC-Adopter*).

¹⁰ Cfr., art. 2, D.M. 48/2009.

- L'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile ha inoltre reso **necessario la modifica "diretta" (e puntuale) di alcuni articoli del T.U.II.RR.:** in sintesi (le singole modifiche saranno esaminate con maggior dettaglio nel prosieguo):

Articolo T.U.II.RR.	Descrizione
Art. 96	Viene prevista l'irrelevanza dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami d'azienda ai fini della determinazione del ROL
Art. 108	Viene eliminato il co. 2 in riferimento alle spese di pubblicità e prevista una sola disposizione per le spese relative a più esercizi indicata nel co. 1, secondo cui <i>"le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio"</i> . Risulta abrogato anche il co. 3 dell'art. 108 che prevedeva obbligatoriamente la deduzione in cinque esercizi delle spese pluriennali non più capitalizzabili per i soggetti <i>IAS adopter</i>
Art. 109 co. 4	La contabilizzazione delle componenti reddituali a patrimonio netto viene assimilata all'imputazione a Conto economico
Art. 110 co. 9	Al fine di adeguare la norma al nuovo scenario del mercato dei cambi, è stata introdotta la possibilità di far riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi forniti dalla BCE e pubblicati dalla Banca d'Italia purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti e siano rese disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili
Art. 112	La disciplina fiscale dei derivati dei soggetti <i>OIC-adopter</i> viene allineata a quella dei soggetti <i>IAS-adopter</i> . La rilevazione in bilancio del <i>fair value</i> dei derivati con conseguente rappresentazione contabile degli strumenti derivati e delle oscillazioni di valore degli stessi ha, infatti, reso necessaria la modifica della rubrica dell'art. 112 che oggi non disciplina più le "operazioni fuori bilancio", ma gli "strumenti finanziari". Inoltre, viene modificato il co. 6 dell'articolo riconoscendo piena valenza fiscale alla nozione di derivato e di relazione di copertura dal trattamento di bilancio. È, infine, estesa, tranne che per le micro imprese, la piena deducibilità dei componenti negativi imputati a Conto economico derogando al limite previsto dal co. 3

- Fermo restando quanto sopra, **continuano ad applicarsi le disposizioni del T.U.II.RR. che circoscrivono la rilevanza di componenti valutativi o limitano o differiscono il riconoscimento di componenti negativi o positivi di reddito.** Pertanto, anche per i soggetti che redigono il bilancio in base alle "nuove" regole civilistico-contabili, viene mantenuta l'applicazione delle disposizioni che:

- *“prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione”* quali, ad esempio, quelle sulla deducibilità dei costi auto (cfr., art. 164 T.U.II.RR.);
- dispongono la ripartizione dei componenti negativi in più periodi d'imposta;
- *“esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi comunque denominati”*;
- consentono la ripartizione dei componenti positivi in più periodi d'imposta;
- *“stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento¹¹”,* ossia in base al principio di cassa, quali, ad esempio, i compensi agli amministratori (che rilevano fiscalmente nel momento in cui sono corrisposti: cfr., art. 95, T.U.II.RR.).

In tutte queste ipotesi, le regole fiscali “prevalgono” sulle valutazioni di bilancio, indipendentemente dalle modalità di rappresentazione, e, dunque, continuano a generare un disallineamento tra il trattamento civilistico e quello fiscale.

Sul punto – senza pretesa di esaustività e riportandosi a quanto già elaborato dalla citata C.A.E. 7/2011 (§ 3.4) – si propone, in forma tabellare, una prima elencazione delle eventuali deroghe ai principali articoli del T.U.II.RR. in considerazione delle modifiche ex art. 83 del T.U.II.RR.:

Articolo T.U.II.RR.	Descrizione	Deroga ex art. 83 del T.U.II.RR.
Art. 86	Plusvalenze patrimoniali	Norma fiscale non derogata - Ripartizione temporale delle plusvalenze
	Plusvalenze su azioni proprie	Derivazione rafforzata - Non si verificano fenomeni reddituali
	Plusvalenze da <i>lease back</i>	Derivazione rafforzata - Imputazione temporale
Art. 87	Plusvalenze esenti	Norma non derogata - Esenzione
Art. 88	Contributi	Norma non derogata - Cassa e ripartizione temporale
Art. 89	Dividendi	Norma non derogata - Cassa
Art. 92	Variazioni delle rimanenze	Norma non derogata - Valutazione
Art. 93	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	Norma non derogata - Valutazione
Art. 94	Valutazione dei titoli	Norma non derogata - Valutazione
Art. 95	Compensi amministratori	Norma non derogata - Cassa
Art. 96	Interessi passivi	• Prevista un'espressa modifica della norma con riferimento alla determinazione del ROL • Derivazione rafforzata - L'interesse rileva in base alle qualificazioni di bilancio
Art. 100	Oneri di utilità sociale	Norma non derogata - Criteri forfetari
Art. 101 co. 5	Perdite su crediti	Norma non derogata - Cancellazione del credito (la norma fiscale prevede comunque la derivazione)

¹¹ Cfr., art. 2, D.M. 48/2009.

Art. 102	Ammortamento dei beni materiali	• Derivazione rafforzata: la qualificazione e la classificazione di bilancio rilevano ai fini della determinazione del costo di iscrizione • Non derogato il limite massimo della quota di ammortamento deducibile, i criteri di valutazione ed il limite forfetario delle spese di manutenzione • Non derogato il limite forfetario della deduzione delle spese relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all'art. 1 co. 1 lett. gg) del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al DLgs. 1.8.2003 n. 259 (spese di telefonia) • Non derogato il criterio forfetario relativo allo scorporo del terreno dai fabbricati
	Canoni di <i>leasing</i>	Norma non derogata
Art. 103	Ammortamento dei beni immateriali	Non derogato il limite massimo della quota di ammortamento deducibile
Art. 105	Accantonamenti di quiescenza e previdenza (TFR)	Norma non derogata
Art. 106	Svalutazione crediti	• Norma non derogata - Deduzione svalutazione forfetaria • Derivazione rafforzata - Costo di prima iscrizione del credito e base per il calcolo della svalutazione
Art. 107	Altri accantonamenti	Norma non derogata
Art. 108	Spese relative a più esercizi	• Norma non derogata, ma modificata dall'art. 13bis del DL 244/2016 convertito che prevede la piena derivazione dal bilancio • Norma non derogata - Spese di rappresentanza
Art. 109 co. 1 e 2	Certezza e oggettiva determinabilità Competenza temporale	Derivazione rafforzata - Competenza
Art. 109 co. 7	Interessi di mora	Norma non derogata - Cassa

Da un **punto di vista operativo**, il disallineamento “*tra i valori civili e i valori fiscali di beni o elementi patrimoniali ... conseguenti all’adozione dei principi contabili nazionali*” derivanti dalle modifiche apportate al Codice Civile da parte del D.Lgs. 139/2015, in generale, va indicato, secondo le Istruzioni al Modello Redditi 2017, Società di capitali, nel **Quadro RV – Riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Operazioni straordinarie, Sezione I.**

- Da ultimo, un **aspetto peculiare** delle nuove regole di redazione del bilancio è quello di **richiedere una rilevazione di alcuni fatti gestionali a patrimonio netto senza iscrizione a conto economico**, analogamente a quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Per coordinare questa previsione con il **principio della “previa imputazione a conto economico”** secondo cui *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza”* (cfr., **art. 109, co. 4, del T.U.II.RR.**), l’art. 13-bis, del D.L. 244/2017, ha **modificato** tale **comma** nel senso che *“si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati (e non più solo “internazionali”, n.d.s.) dall’impresa”*: di conseguenza, viene sancita la rilevanza ai fini IRES delle componenti positive e negative di reddito imputate direttamente a patrimonio per effetto delle nuove regole contabili.¹²

È il caso, ad esempio, delle rettifiche derivanti dalla identificazione di un errore contabile o dal cambiamento dei principi contabili, per i quali il nuovo OIC 29 prevede la rilevazione come componente rettificativa del patrimonio netto (di regola, voce utili/perdite portati a nuovo) e la non concorrenza alla formazione del risultato economico.

1.3. La disciplina transitoria e la mini proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati

Rif. Normativi: art. 12, D.Lgs. 139/2015,

art. 13-bis, co. 1, 5, 7, 8, D.L. 30.12.2016, n. 244

Principi contabili: OIC 29

Le nuove disposizioni in materia di bilancio – ex D.Lgs. 139/2015 – si applicano, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio da partire dal 1° gennaio 2016, con effetto sia sui dati di chiusura del bilancio 2016 che su quelli comparativi del 2015.

In proposito, l’OIC 29 - dedicato specificatamente ai *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”* – distingue

- i **cambiamenti volontari**, adottati dal redattore del bilancio per una migliore rappresentazione dei fatti e delle operazioni;
- i **cambiamenti obbligatori**, derivanti dalle modifiche normative, per i quali il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni, di regola, richiede un’applicazione prospettica o un’applicazione retroattiva.

L’applicazione è prospettica *“quando il nuovo principio contabile viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile”*.

¹² Ancorchè – ad onor del vero – l’art. 2, co. 2, del D.M. 48/2009 (cui l’art. 83 rinvia), avesse già sancito la “regola” per cui *“concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto delle regole di contabilizzazione”*.

L'applicazione è retroattiva *“quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato”*. Per questa ipotesi l'OIC suggerisce di imputare l'effetto derivante dal cambiamento dal vecchio al nuovo principio alla voce *“utili portati a nuovo”*.

“In linea teorica”, le rettifiche dovute ai cambiamenti in esame “dovrebbero essere effettuate subito dopo il bilancio di apertura” (nel caso, 1° gennaio 2016), ma si considerano legittime anche le rettifiche operate dopo la pubblicazione dei Principi contabili: “Laddove il sistema informativo di riferimento consenta di modificare i dati in via retroattiva, l'operazione può, quindi, essere effettuata in data 1° gennaio 2016; qualora il sistema informativo non consenta la retrodatazione, l'operazione viene compiuta nella data in cui ciò sia possibile, riportando e tenendo conto che la data dell'operazione coincide con la data di apertura dell'esercizio¹³”.

In caso di applicazione retroattiva, è prevista, inoltre, la rideterminazione, ai soli fini comparativi, degli esercizi precedenti, sempre che tale rideterminazione sia fattibile e non eccessivamente onerosa, nel quale caso, essa potrebbe anche essere omessa.

Quanto alle modifiche recate al T.U.II.RR. dall'art. 13-bis, del D.L. 244/2016, con riguardo

- ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (cioè dal 2016 per i soggetti “solari”), esse hanno **efficacia “diretta”**;
- alle **operazioni che siano già state contabilizzate in esercizi precedenti al primo esercizio di applicazione delle nuove regole contabili, e per le quali non sia stata prevista una espressa disciplina transitoria¹⁴**, la norma prevede
 - l'irrilevanza fiscale delle contabilizzazioni di transizione imputate a patrimonio netto;
 - che gli effetti reddituali e patrimoniali che si protraggono nei periodi d'imposta successivi al periodo di prima adozione delle nuove regole contabili continuino ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente.

Di conseguenza:

- il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a Conto economico in precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito, del valore fiscalmente riconosciuto ed ai fini IRAP¹⁵;

¹³ Cfr., Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali, a cura di CNDCEC e Confindustria, Marzo 2017.

¹⁴ Il D.Lgs. 139/2015 ha previsto un'applicazione prospettica della nuova disciplina solo per l'avviamento e il costo ammortizzato.

¹⁵ Si considerino, ad esempio, i costi di pubblicità già presenti nel bilancio 2015 non aventi le caratteristiche per essere capitalizzati: l'applicazione delle nuove regole contabili comporta la loro eliminazione dall'attivo contabilizzando l'intero ammontare non ancora ammortizzato a patrimonio netto. Posto che l'imputazione a patrimonio è assimilata a quella a Conto economico, ai fini fiscali il costo residuo stornato non rileva né ai fini IRES, né ai fini IRAP nell'esercizio di imputazione (il 2016), ma continuerà ad essere dedotto secondo il precedente piano di ammortamento IRES ed IRAP attraverso una variazione annua in diminuzione pari all'ammortamento che

- l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del T.U.II.RR. e della normativa IRAP, non rileva ai fini della determinazione del reddito.

L'art. 13-*bis*, co. 7, dispone infine che gli effetti dei cambiamenti di principi contabili che sono stati contabilizzati a patrimonio netto, si considerano come se fossero stati imputati a Conto Economico e non concorrono alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP, in quanto continuano a valere le regole fiscali applicabili negli esercizi precedenti.¹⁶

Ulteriori disposizioni di coordinamento della disciplina civilistica con quella fiscale potranno essere emanate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze per adeguare la *"determinazione della base imponibile Ires e Irap"* ad eventuali aggiornamenti dei principi contabili e per coordinare la normativa relativa all'ACE¹⁷.

Infine, per agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e delle relative disposizioni di coordinamento fiscale, i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità con le disposizioni del codice civile, **beneficiano di una mini proroga di 15 giorni del termine di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP¹⁸, relativamente al periodo d'imposta nel quale sono dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso** al 31.12.2015 (cfr., art. 13-*bis*, co. 1, D.L. 244/2016).

La proroga **non** si estende alle società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

sarebbe stato imputato a Conto economico (e dedotto) se non avessero trovato applicazione le nuove regole sul bilancio. Tale disallineamento comporta, ricorrendone i presupposti, la contabilizzazione delle attività per imposte anticipate.

¹⁶ Cfr., AA.VV., *Le novità del bilancio 2016*, pag. 77, Eutekne, 2017.

¹⁷ Cfr., art. 13-*bis*, co. 10 e 11, D.L. 244/2017.

¹⁸ In particolare, il termine per l'invio è stato spostato al 16 ottobre 2017 rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre (il 15 ottobre è domenica).

2. ANALISI degli IMPATTI IN CAMPO FISCALE in relazione ai

2.1. Componenti di reddito di natura straordinaria: la loro nuova collocazione

Principi contabili: OIC 12

C.E.: ex E20, E21

Il D.Lgs. 139/2015 ha **eliminato**, per tutte le imprese - comprese le “micro” e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata - **la sezione straordinaria dallo schema di bilancio**, imponendo di ricollocare i costi e i ricavi di detta sezione in altre voci del conto economico e di riclassificare, in sede di prima applicazione delle nuove regole, anche i costi e i ricavi del CE del bilancio 2015 (cfr. art. 2423-ter, co. 5, c.c.).

In proposito, l'OIC 12

- prevede che le componenti straordinarie vadano ricollocate nelle voci di Conto economico appropriate quando è possibile individuare la voce di destinazione in maniera univoca, tenendo conto della tipologia di operazione. In caso contrario, cioè quando non è possibile identificare una classificazione, attribuisce al redattore del bilancio il compito di individuare la classificazione corretta sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo;
- fornisce una tabella di raccordo che supporta il redattore del bilancio nella riclassificazione.

Generalmente, le componenti straordinarie troveranno collocazione:

- * nelle macro aree A) e B), voci A5 (“Altri ricavi e proventi”) e B14 (“Oneri diversi di gestione”), nel caso di ricavi e costi non di natura finanziaria;
- * nelle voci C15 (“Proventi da partecipazioni”), C16 (“Altri oneri finanziari”) e C17 (“Interessi ed altri oneri finanziari”), nel caso di proventi ed oneri di natura finanziaria.

Le **imposte relative agli esercizi precedenti** vanno collocate in maniera diversa a seconda che si tratti di imposte dirette o indirette, tenendo conto, in entrambi i casi, anche dei relativi oneri accessori (sanzioni e interessi)¹⁹:

- * le imposte dirette relative agli esercizi precedenti, comprese le componenti reddituali derivanti dalla definizione di un contenzioso, vanno classificate nella voce 20 del CE;
- * le imposte indirette relative agli esercizi precedenti, comprese le perdite derivanti dalla definizione di un contenzioso, vanno collocate nella voce B14; se dalla definizione del contenzioso deriva, invece, una componente positiva, questa va collocata nella voce A5.

Per le voci per le quali non è possibile individuare una classificazione precisa, sarà, come detto, il redattore del bilancio ad individuarla; in proposito, *“di seguito si riporta la tabella di riepilogo*

¹⁹ Questa voce può comprendere, ad esempio, le iscrizioni a ruolo, gli avvisi di accertamento e di rettifica, gli avvisi di liquidazione e, in generale, altre situazioni di contenzioso fiscale.

del trattamento contabile previsto nel nuovo OIC 12 delle fattispecie di costo e ricavo straordinario ex OIC 12 (versione 2014)''.

N.	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	<i>Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:</i>	
1	oneri da ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) <i>proventi diversi dai precedenti</i> .
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: C15) <i>proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime</i> ; C16b) <i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i> ; C17) <i>interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i>
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .
7	<i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> e B14) <i>oneri diversi di gestione</i> .
8	<i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es. partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
	<i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti</i>	

	<i>naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa</i> ossia:	
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i>
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione</i> e A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
15	indennità varie per rotture di contratti	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
16	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	
	Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 <i>imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate</i> . Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri</i>

	fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.	<i>diversi di gestione</i> . La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .
19	OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .

L'art. 13-bis, co. 4, D.L. 244/2017, per coordinare le disposizioni fiscali del T.U.II.RR. con le modifiche delle poste di bilancio, stabilisce che *"il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi e negativi di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c. va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda"*.

Ne deriva che le componenti reddituali iscritte alle voci A) e B), in precedenza classificate come straordinarie, rilevano, ai fini delle norme fiscali, come ogni altro componente positivo o negativo, con **esclusione delle sole plusvalenze o minusvalenze relative ai trasferimenti di azienda o rami di azienda**.

In altre parole, la **eliminazione dell'area straordinaria** e la conseguente confluenza nelle macro aree A) e B) **può incidere ai fini IRES**:

- sulla **determinazione del ROL** di cui all'art. 96 del T.U.II.RR. e, quindi, sulla deducibilità degli interessi passivi. In proposito, si ricorda che la disciplina della deducibilità degli interessi passivi - nella c.d. "regola del ROL" ex art. 96, co. 2, del T.U.II.RR. - fa riferimento alla differenza tra il valore ed i costi della produzione delle lettere A) e B) dell'art. 2425 Cod. Civ., con esclusione delle voci di cui al n. 10, lett. a) e b) (ammortamenti dei beni materiali e immateriali) e dei canoni di *leasing*, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Pertanto, un ex componente straordinario "passivo", irrilevante ai fini del ROL fino al bilancio 2015, dovrà essere allocato nella voce B14) del bilancio 2016 con un conseguente riflesso negativo sul ROL e sulla deducibilità degli interessi passivi; ovviamente, nel caso di un ex componente straordinario "attivo" si verificherà il fenomeno opposto;
- sulle **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108 del T.U.II.RR., la cui deducibilità è correlata ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (comprendente, adesso, anche le componenti straordinarie);
- sulla disciplina delle **società non operative**, per le quali il c.d. "test di operatività" previsto dall'art. 30 della L. 724/1994 richiede il confronto dei ricavi minimi presunti con quelli effettivi emergenti dalle voci A1) e A5) del Conto economico, e dagli incrementi delle rimanenze e dei proventi non straordinari che emergono dal Conto economico, nel triennio interessato.

Altre norme che possono essere influenzate dalla eliminazione delle voci straordinarie sono:

- l'art. 84, co. 3, T.U.II.RR., che subordina la **riportabilità delle perdite** ivi previste, al superamento del *test* di vitalità, basato sul confronto tra l'ammontare dei ricavi e proventi dell'**attività caratteristica** (e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi) relativo all'esercizio precedente e il 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- l'art. 172, co. 7, del T.U.II.RR. che consente il **riporto delle perdite ante fusione delle società partecipanti**, *"sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori"*.²⁰

In entrambe queste ipotesi, il *test* di vitalità può essere influenzato dal fatto che le componenti ex straordinarie confluiscono nella parte ordinaria del bilancio, o, per meglio dire, nell'attività caratteristica.

Va, comunque, ribadito che ci sono delle ipotesi in cui la eliminazione delle poste straordinarie o la loro ricollocazione in altre voci di bilancio non influenzano l'imponibile IRES. E così:

- **non rilevano, per espressa previsione normativa, i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda;** come pure
- non rilevano:
 - i proventi e oneri finanziari, in quanto allocati nella voce C), invece che A) e B);
 - le imposte dirette relative agli esercizi precedenti, in quanto allocate nella voce 20 del CE;
 - le rettifiche derivanti dalla identificazione di un errore contabile o dal cambiamento dei principi contabili – in precedenza considerate straordinarie – dato che, per queste fattispecie, il nuovo OIC 29 ne prevede la rilevazione come componente rettificativa del patrimonio netto (di regola, voce utili/perdite portati a nuovo) e la non concorrenza alla formazione del risultato economico.

Da ultimo, si può osservare che la eliminazione delle voci straordinarie e, soprattutto, la loro collocazione nelle macro aree A) e B) potrebbe incidere anche sugli **studi di settore**, alterandone il risultato in termini "negativi" o "positivi": si considerino le componenti straordinarie che

²⁰ Nei casi in cui le norme prevedano il confronto con esercizi precedenti, esigenze di uniformità (e di opportunità) richiederebbero un adattamento degli importi riferiti a questi ultimi a fini comparativi: ad esempio, per verificare la riportabilità delle perdite di una fusione deliberata nel 2017, è necessario confrontare le voci del CE del 2016 con la media dei due anni precedenti, con l'avvertenza che i ricavi ed i proventi della gestione caratteristica di questi ultimi due anni dovrebbero essere incrementati dei componenti iscritti nella sezione straordinaria che ora invece, in applicazione dei nuovi principi contabili, sono stati iscritti nella macro classe A del CE.

confluiranno nella voce B14, senza aver nulla a che fare con la gestione ordinaria dell'azienda. In proposito, una recente decisione della Corte di Cassazione²¹ ha affermato che:

*“La disposizione relativa agli studi di settore individua come voci rilevanti “i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati” da raffrontare con l’estrapolazione statistica realizzata sulle medesime voci che risultino “fondatamente desumibili dalle caratteristiche delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta” al fine di riscontrare l’esistenza o meno di gravi incongruenze. Se ne deduce che le voci rilevanti non sono tutte quelle riconducibili nella ampia categoria delle sopravvenienze attive, ma solo alcune, e che, per omogeneità con l’estrapolazione statistica, **devono essere prese in considerazione solo le voci che normalmente connotano in modo sintomatico ed ordinario la specifica attività**, di guisa che debbono ritenersi **escluse le voci attive che non rientrano nelle categorie indicate o che si connotano come straordinarie**”.*

Sul punto si suggerisce agli operatori di **prestare particolare attenzione, proprio per le sue implicazioni fiscali, alla redazione della nota integrativa**, per individuare – più precisamente possibile – eventuali proventi ed oneri straordinari, con una specifica osservazione. In proposito, l’art. 2427, n. 13, del Cod. Civ. prevede che in nota integrativa si debba dare rilevanza a *“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*²² e l’OIC 12 precisa che *“avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità ed incidenza eccezionali, consente all’utente di depurare il Conto Economico di quegli elementi che, aventi carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi”*.

2.2. Costi di sviluppo, di ricerca e di pubblicità

Le modifiche agli schemi di bilancio apportate dal D.Lgs. 139/2015 ai costi in esame possono essere così schematizzate:

ATTIVO Patrimoniale	
Schema precedente	Schema attuale
B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità	B) Immobilizzazioni con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) – Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di sviluppo

²¹ Cfr., Cass., Sez. Trib., sent. 24.3.2017, n. 7642.

²² Anche se qualcuno ha giustamente stigmatizzato l'utilizzo del concetto di “eccezionalità” e non di “straordinarietà”, concetti decisamente diversi: con la conseguenza che eventi i quali esulano dalla normale gestione aziendale, come quelli straordinari, potrebbero non essere indicati in Nota Integrativa, non essendo eccezionali (cfr., L. Gaiani, “Il nuovo bilancio cambia il fisco”, il “Sole24h”, 11.08.2016).

Le voci “costi di ricerca” e “costi di pubblicità” vengono quindi eliminate, con effetti diversi anche ai fini fiscali, a seconda che si tratti di costi “precedenti” o di costi “a regime”. Può, pertanto, verificarsi un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali, di cui si dovrà tenere conto in sede di dichiarazione dei redditi.

In proposito, le **Istruzioni al Modello Redditi 2017, Società di capitali, Quadro RV, Sezione I**, prevedono che: *“sono ... tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che evidenziano differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza dell’adozione dei principi contabili nazionali”*; e precisano che *“l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili, genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito della eliminazione) e quello fiscale”*, il quale va indicato nel presente quadro secondo le istruzioni ivi contenute.

Art. 108 T.U.II.RR.	
Versione previgente	Versione in vigore dal 1.3.2017
Spese relative a più esercizi 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3. 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50 3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle	Spese relative a più esercizi 1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle

imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4-bis. (omissis)	imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 4-bis. (omissis)
--	--

A questo punto, si ritiene opportuno procedere ad un esame differenziato del trattamento inerente:

- i costi di sviluppo e di ricerca;
 - i costi di pubblicità,
- come segue.

2.2.a. Costi di sviluppo e di ricerca

Art. 108 T.U.II.RR., art. 13-bis, co. 2, lett. c), D.L. 30.12.2016, n. 244

Principi contabili: OIC 24

S.P.: BI2

Il “nuovo” art. 2426 Cod. Civ., prevede che i costi di sviluppo possano essere iscritti nello Stato Patrimoniale ed essere ammortizzati secondo la loro vita utile, ovvero, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimare attendibilmente la durata di vita utile, entro un periodo non superiore a 5 anni (come già previsto dalla previgente normativa). Non è prevista la possibilità di applicazione c.d. “prospettica”, per cui la nuova disciplina potrebbe produrre effetti anche sui saldi residui di spese capitalizzate in esercizi precedenti al 2016.

L'OIC 24 definisce lo sviluppo come *“l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione”*, precisando che *“la sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non è condizione sufficiente affinché i relativi costi”* possano essere capitalizzati (nel bilancio 2016).

Di conseguenza, **per poter parlare di “costi di sviluppo”, è necessario** che gli stessi rispondano a specifiche caratteristiche e cioè che siano

- relativi ad un prodotto o processo chiaramente **definito**, nonché **identificabile e misurabile**: la società, cioè, deve essere in grado di dimostrare la diretta inerenza dei costi al prodotto;
- riferiti ad un progetto **realizzabile**, sia sotto il profilo tecnico che finanziario (nel senso che la società deve disporre delle risorse necessarie a realizzarlo);
- recuperabili**: nel senso che *“la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso”*, dedotti tutti gli altri costi di sviluppo, di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione.

L'art. 108, co. 1, del T.U.II.RR., modificato dall'art. 13-bis, co. 2, lett. c), D.L. 244/2016, stabilisce che *“le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”*, con ciò sancendo la **parificazione del trattamento fiscale a quello contabile**.

In pratica, **il criterio di ammortamento adottato in sede civilistica assume rilevanza anche ai fini della “deducibilità” fiscale** e non si genera un “doppio binario” civilistico/fiscale, con la conseguenza che

- i costi di sviluppo capitalizzati [in quanto dotati dei requisiti *sub a)*, *b)* e *c)*] potranno essere ammortizzati – con valenza fiscale – anche in un periodo superiore al quinquennio; mentre,
- i costi di sviluppo iscritti direttamente a Conto economico saranno deducibili nel relativo esercizio.

Regime transitorio: i costi di sviluppo già esistenti al 31.12.2015 continuano a concorrere alla determinazione del reddito imponibile di impresa sulla base della precedente formulazione dell'art. 108, co. 1, del T.U.II.RR.; nel caso in cui il piano di ammortamento di tali costi di sviluppo dovesse essere modificato sotto il profilo contabile, ai fini IRES, occorre continuare con il precedente piano di ammortamento fiscale, rispettando il principio della previa imputazione a conto economico per la deduzione di un costo ex art. 109, co. 4, del T.U.II.RR..

Quanto ai **costi di ricerca**, il D.Lgs. 139/2015 li ha **eliminati** dalla voce dello Stato patrimoniale BI2, trattandosi di **costi non più capitalizzabili**.

L'OIC, versione 2014, distingueva: costi di ricerca di base (non capitalizzabili)²³, costi di ricerca applicata e costi di sviluppo (entrambi capitalizzabili). Il D.Lgs. 139/2015 elimina il richiamo ai costi di ricerca dall'art. 2427, n. 3), Cod. Civ., per cui l'OIC 24, nella versione 2016, elimina il richiamo al costo di ricerca applicata e introduce la definizione dei costi di ricerca di base.

Per i costi di ricerca applicata (in precedenza capitalizzabili) si applica una disciplina analoga a quella appena descritta per i costi di sviluppo, nel senso che, detti costi di ricerca *“capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24”* (nella versione 2016), *“continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzazione”* previsti per questi ultimi [cfr., *sub lett. a)*, *b)*, e *c)*]: *“i costi di ricerca applicata che soddisfano le condizioni per essere considerati come costi di sviluppo possono essere contabilizzati come tali”*²⁴.

Ciò significa che i costi di ricerca applicata in corso di ammortamento possono “rientrare” tra i costi di sviluppo se soddisfano le condizioni richieste per questi ultimi; in caso contrario, vanno

²³ La “ricerca di base,” secondo l'OIC 24, *“è una indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperta, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare”*, per cui *“sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente attività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale stessa”*.

²⁴ Cfr., Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali, a cura di CNDCEC e Confindustria, Marzo 2017.

“eliminati” dall’attivo dello SP, rilevando gli effetti in bilancio retroattivamente, come previsto dal nuovo OIC 29 e determinando una riduzione del Patrimonio Netto dell’impresa: **l’eliminazione di tali costi non più capitalizzabili nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili aggiornati ex D.Lgs. 139/2015 non rileva ai fini della determinazione del reddito e del valore fiscalmente riconosciuto secondo quanto previsto dall’art. 13-bis, co. 7, del D.L. 244/2016.**

2.2.b Costi di pubblicità

Rif. Normativi: Art. 108 T.U.II.RR.,

art. 13-bis, co. 2, lett. c), D.L. 30.12.2016, n. 244

Principi contabili: OIC 24

S.P.: BI1, se capitalizzati

Oltre alle spese di ricerca, il **D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dalla voce dello Stato patrimoniale BI2 “il richiamo ai costi di ... pubblicità contenuto nel n. 3 dell’art. 2427, trattandosi di costi non più capitalizzabili²⁵”.**

La precedente versione dell’OIC 24 consentiva la capitalizzazione dei predetti costi “*se relativi ad operazioni non ricorrenti*”, quali, ad esempio, il lancio di una nuova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo, la diversa localizzazione, una nuova apertura commerciale, ecc.. Dopo la modifica, la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità viene esclusa, a meno che essi non soddisfino i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento. È necessario, quindi, essere in grado di dimostrare “*la congruenza e il rapporto causa-effetto tra i costi in questione e il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende*”: deve sussistere, cioè, una ragionevole aspettativa di futuri ritorni economici. Quindi, in sede di prima applicazione della nuova disciplina:

- i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC, versione 2015, in corso di ammortamento, che soddisfano i requisiti appena indicati “*possono essere riclassificati ... dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento*”, e i relativi effetti “*sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29 ai soli fini classificatori*”.

Ciò significa che si può effettuare un “giroconto” dalla voce BI2 alla voce BI1, e continuare il processo di ammortamento in corso; e che gli effetti del cambiamento devono essere “*contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso*” (nel caso, 1.1.2016). Ai soli fini comparativi, inoltre, “*la società deve rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato²⁶*” (nel caso, il 2015);

²⁵ Cfr., Relazione di accompagnamento al Decreto.

²⁶ Cfr., OIC 29.

- invece, i costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, vanno eliminati dalla voce B12 dell'attivo dello Stato patrimoniale e i relativi effetti *“sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29”*, con imputazione a patrimonio netto.

Come sopra detto, **la modifica dell'art. 108, co. 1, del T.U.II.RR., sancisce la parificazione del trattamento fiscale a quello contabile**, per cui le spese in esame sono deducibili:

- per la relativa quota di ammortamento, se sono capitalizzate tra i costi di impianto e di ampliamento;
- integralmente nell'esercizio di sostenimento, se imputate tra i costi del Conto economico.

Quanto alla **disciplina transitoria** relativa ai costi di pubblicità sostenuti fino al 2015, l'art. 13-bis, co. 7, D.L. 244/2017, ha previsto, in sede di prima applicazione dei nuovi OIC, il principio di neutralità, nel senso che la eliminazione dall'attivo patrimoniale di costi non più capitalizzabili e il ripristino di costi già imputati a Conto economico sono fiscalmente irrilevanti, ferma restando, per i primi, *“la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti”*. In pratica, **le residue quote delle spese di pubblicità capitalizzate in precedenza possono continuare ad essere dedotte in quote costanti fino ad esaurimento**.

2.3. Azioni proprie

Principi contabili: OIC 28

S.P.: A.X (del Patrimonio netto)

“Il Legislatore ha introdotto, con il D.lgs. 139/2015, la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, eliminando la pertinente voce azioni proprie in portafoglio dall'attivo patrimoniale²⁷”.

Questo perché l'ipotesi dell'acquisto *“e rivendita di azione proprie (che nel previgente sistema generavano componenti di reddito in relazione alle plusvalenze ovvero minusvalenze di cessione)”*, nel nuovo assetto contabile sono regolate come segue:

- *“l'acquisto di azioni proprie (...), rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti”*; con la conseguenza che il controvalore dell'acquisto delle azioni (anche se superiore al valore nominale delle azioni stesse) non va più rilevato nelle specifiche voci dell'attivo patrimoniale (B.III.4 e C.III.5) ma iscritto in una specifica riserva negativa, alla voce A.X. del Patrimonio Netto;
- *“la eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari”*; con la conseguenza che la *“riserva negativa”* verrebbe corrispondentemente ridotta e che l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore di realizzo

²⁷ Cfr., Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali, a cura di CNDCEC e Confindustria, Marzo 2017.

delle azioni cedute va *“imputato ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto”* (ad es. la riserva straordinaria, A.VI. SP).

Sotto il **profilo tributario**, la circostanza che una determinata operazione assuma rilevanza fiscale secondo la “nuova qualificazione” può comportare che la stessa, in quanto diversamente qualificata, possa “uscire” dal circuito reddituale oppure manifestarsi con modalità difformi rispetto alle pregresse modalità di rappresentazione. Pertanto, *“nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si manifestano unicamente come **fenomeni “patrimoniali”**, in quanto si è in presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, senza che le eventuali differenze tra costo d'acquisto e corrispettivo di cessione incidano sulla determinazione del risultato economico dell'esercizio e, conseguentemente, sul reddito fiscale²⁸”*.

Ne consegue che, le modifiche di cui sopra,

a. non influenzano né il principio per cui la differenza tra il costo delle azioni proprie ed il valore nominale non concorre alla formazione del reddito (cfr., art. 91 del T.U.II.RR.), come pure il regime fiscale delle assegnazioni di azioni proprie per il socio (invariato);

b. modificano in termini rilevanti il regime delle plusvalenze e minusvalenze, con la conseguenza che le **azioni proprie acquistate dal 2016 sono attività prive di qualsiasi valore fiscale e tutte le operazioni ad esse correlate sono prive di valore fiscale.**²⁹

In relazione alle azioni proprie già esistenti nel bilancio 2015, **si ritiene che alle stesse debbano essere applicabili gli stessi principi esaminati per quelle acquistate dal 2016** e dunque che le operazioni di cessione siano prive di qualsiasi riflesso reddituale.

L'incertezza, sotto il profilo fiscale, originerebbe dal fatto che l'art. 13-bis, co. 5, del D.L. 244/2016 prevede che continuano ad essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente gli effetti delle operazioni che risultano diversamente qualificate ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni risultanti dal bilancio 2015, tuttavia si ritiene corretto allinearsi a quanto già accaduto per i soggetti IAS-*adopter*, laddove la Circ. Assonime 23 settembre 2009, n. 39 aveva ritenuto escluse dal regime transitorio ex art. 15 del D.L. 185/2008 (che recava disposizioni analoghe a quello attuale) le cessioni di azioni proprie, in quanto l'operazione era stata sempre considerata estranea alla sfera reddituale in base agli IAS e continuava ad esserlo anche dopo l'introduzione – sempre per i soggetti IAS-*adopter* – del principio di derivazione rafforzata.

Nel caso dei soggetti non IAS si verserebbe in una situazione analoga, in cui non vi sono salti d'imposta a seguito della irrilevanza fiscale della cessione delle azioni proprie.³⁰

²⁸ Cfr., C.A.E. 7/2011.

²⁹ Fino al 2015, le azioni proprie venivano equiparate alle partecipazioni in società terze e dunque, in caso di cessione, si realizzava una plusvalenza o una minusvalenza che, in presenza dei relativi requisiti, poteva beneficiare della PEX.

³⁰ Cfr., Eutekne Info, 27 marzo 2017.

2.4 Riflessi sulla disciplina ACE

Le novità introdotte dal DLgs. 139/2015, prevedono l'imputazione di componenti positive e negative direttamente a patrimonio netto senza una preventiva contabilizzazione a Conto economico e senza una delibera assembleare di destinazione: si considerino, ad esempio, le variazioni derivanti dal cambiamento di principi contabili³¹ ovvero le valutazioni del *fair value* dei derivati³², come pure le rettifiche operate a seguito dell'identificazione di un errore contabile che va imputata alla voce utili/perdite portate a nuovo.

Tali movimentazioni di patrimonio netto devono essere valutate – oltre che ai fini IRES ed IRAP – anche in **relazione alla disciplina ACE**³³, per quale l'art. 13-*bis* del D.L. 244/2016 **non ha fornito indicazioni**, ma ha previsto (co. 11) che siano apportate – con apposito decreto del MEF – le necessarie correzioni al D.M. 14 marzo 2012³⁴, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° marzo 2017 → 30 aprile 2017) della Legge di conversione del D.L. 244/2016 (L. 27 febbraio 2017, n. 19).

In attesa delle indicazioni del legislatore, sulla base dell'attuale normativa in tema di ACE³⁵ e riportandosi ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria per i soggetti IAS *adopter* (cfr., C.A.E. 23 maggio 2011 n. 21) si può, in linea di massima, ipotizzare che **assumano rilevanza ai fini ACE le movimentazioni di patrimonio che abbiano natura di riserva di utile disponibile**³⁶, ma **non** quelle che si qualifichino come riserve indisponibili³⁷.

Con riferimento ai soggetti IAS *adopter*, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che, in linea generale, **costituiscono elementi positivi della variazione del capitale proprio gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla "riclassificazione" di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità**, e, in modo speculare, non costituiscono più incrementi di capitale proprio le riserve disponibili qualora e dal momento in cui risultino riclassificate tra le riserve indisponibili³⁸: in relazione alle riserve di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ha affermato *"che la quota delle riserve da FTA che "si libera" (nel senso indicato nella guida OIC n. 4), non concorre alla determinazione dell'incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del patrimonio dell'azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell'economia dell'impresa. Una diversa*

³¹ Cfr., OIC 29.

³² Cfr., OIC 32.

³³ Ancorchè – a seguito dei "depotenziamenti" disposti dalla Legge di bilancio 2017 e di quelli (ulteriori) previsti in sede di "Manovra Correttiva" – l'istituto ne esca piuttosto ridimensionato, per cui – forse – ci si sta ponendo dei problemi di natura sostanzialmente "accademica" (cfr., N. Forte, *Manovra correttiva: con l'ACE ridotta aumentano le imposte per le imprese*, in "IPSOA Quotidiano", del 14 aprile 2017).

³⁴ Il D.M. 14 marzo 2012 ha introdotto le disposizioni di attuazione dell'ACE.

³⁵ Cfr., art. 1 del D.L. 201/2011 ed il D.M. 14 marzo 2012.

³⁶ Si pensi agli incrementi legati alla contabilizzazione di errori (cfr., L. Gaiani, *L'ACE aspetta il decreto attuativo*, in "Il Sole 24h" del 25.2.2017 e, sempre del medesimo autore, *Per i derivati "a copertura" a riserva l'importo del fair value*, in "Il Sole 24h", *Il Bilancio fiscale*, 1° marzo 2017, p. 6).

³⁷ Sono tali, per esempio, le riserve iscritte a seguito della valutazione al *fair value* dei derivati di copertura di *cash flow*.

³⁸ Cfr., C.A.E. 21/2011 (§ 2.3).

conclusione violerebbe la ratio dell'agevolazione ACE finalizzata, come già anticipato, ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio".

Relativamente alla rilevanza ACE delle movimentazioni di patrimonio che derivano dalla contabilizzazione dell'acquisto e della vendita delle **azioni proprie**, è stato, inoltre, affermato³⁹ che, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili che abbiano in precedenza concorso ad incrementare la variazione di capitale proprio. L'incremento di patrimonio derivante dalla cessione delle azioni proprie rileva in misura corrispondente agli utili che hanno decrementato il capitale in sede di acquisto.

³⁹ Cfr., art. 5, co. 3, del D.M. 14 marzo 2012.